



Costituzionalismo.it

Fascicolo 1 | 2025

**Il territorio dello Stato
e lo spazio come problema giuridico**

di Enzo Di Salvatore

EDITORIALE SCIENTIFICA

IL TERRITORIO DELLO STATO E LO SPAZIO COME PROBLEMA GIURIDICO

di Enzo Di Salvatore

Professore ordinario di Diritto costituzionale e pubblico
Università degli Studi di Teramo

SOMMARIO: 1. PREMESSA; 2. TERRITORIO E SPAZIO SECONDO LA DOTTRINA DELLA *BEGRIFFSGESCHICHTE*; 3. LO SPAZIO COME CONCETTO STORICO-POLITICO E, DUNQUE, GIURIDICO; 4. SEGUE: CRITICA ALLA TESI DELLO SPAZIO COME CONCETTO STORICO-GIURIDICO; 5. LO SPAZIO COME SFERA TERRITORIALE DI VALIDITÀ DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO (CRITICA); 6. LO SPAZIO COME PRESUPPOSTO LOGICO NECESSARIO COLLEGATO ALL'ESERCIZIO DELLO *STAATSGEWALT*.

1. Premessa

Quello della qualificazione giuridica del territorio non è certo un problema inedito. Molto si era scritto in proposito agli inizi del XX secolo¹ e molto si ritiene di dover scrivere ancora oggi, soprattutto alla luce dei processi di globalizzazione dell'economia, che da tempo parrebbero aver travolto gli assetti tradizionali del potere: di un potere saldamente radicato *nel* territorio dello Stato². Il presente lavoro si propone di affrontare tale problema non già *direttamente*, e cioè con riguardo alla natura delle relazioni che il territorio intrattiene con lo Stato, bensì da un altro angolo visuale: quello del rapporto che corre tra il *territorio* e lo *spazio*. Entro questa prospettiva, si proverà a sostenere che: 1) dal punto di vista giuridico, *territorio* e *spazio* non sono termini dal significato coincidente; 2) che *tempo* e *spazio* non sono concetti storico-politici e, *dunque*, giuridici, bensì solo presupposti logici necessari alla vigenza del diritto; 3) che il presupposto logico dello

¹ Sulle differenti *Gebietstheorien* formulate dalla dottrina del tempo, esaustivamente A.F. SCHNITZER, *Staat und Gebietshoheit*, Zürich-Leipzig, 1935, pp. 34 ss.

² Cfr. ad es. M. MICHETTI, *Organizzazione e territorio. Legittimità dello Stato e livelli di governo*, Torino, 2021 (spec. cap. III); v., inoltre, S. MANGIAMELI, *Imperi e Stati e le nuove Relazioni Internazionali*, in *Diritto e Società*, 2022, pp. 291 ss.; G. SCACCIA, *Il territorio fra sovranità statale e globalizzazione dello spazio economico*, in *Rivista AIC*, 3/2017, pp. 1 ss.

spazio è intimamente connesso con l'esercizio dello *Staatsgewalt*, ossia con la potestà di impero dello Stato, e non anche con il suo territorio³. Si tratta di conclusioni che attendono, ovviamente, di essere ancora comprovate.

2. Territorio e spazio secondo la dottrina della *Begriffsgeschichte*

Il tentativo di porre in luce la perfetta coincidenza delle nozioni di *territorio* e di *spazio* può essere fatto risalire alla dottrina della *Begriffsgeschichte*⁴ e, in particolar modo, a Carl Schmitt, che a partire dal 1939 ha dedicato alla questione dello spazio numerosi contributi, ponendoli in relazione ai problemi più disparati: il diritto internazionale e la guerra, il territorio dello Stato e il mare libero, il rapporto tra legittimità e legalità (indagato già nel 1932)⁵, fino ad arrivare all'ultimo denso saggio pubblicato in vita e dedicato alla "rivoluzione legale mondiale"⁶. Al centro di detti scritti trova collocazione lo *Stato*, inteso quale concetto storico-politico. Nell'incipit al *Il concetto di politico*, apparso nel 1928, si leggono le seguenti parole: «Il concetto di Stato presuppone quello di 'politico'. Per il linguaggio odierno, Stato è lo Status politico di un popolo organizzato su un territorio chiuso»⁷.

Entro questa prospettiva, lo Stato è inteso come un concetto con-

³ È questo forse anche il modo di superare l'obiezione mossa da E. SURY, *Réflexions sur la distinction entre la souveraineté et la compétence territoriale*, in R. MARCIC, H. MOSLER, E. SUY, K. ZEMANEK (Hrsg.), *Internationale Festschrift für Alfred Verdross zum 80. Geburtstag*, München-Salzburg, 1971, pp. 493 ss., il quale ritiene che tutte le teorie affacciate presentino un medesimo inconveniente di fondo: l'impossibilità di distaccarsi completamente da una concezione geofisica del territorio e la difficoltà a contenere i propri sforzi sul piano puramente giuridico.

⁴ Tra gli AA. più recenti – che fanno uso del metodo proprio della *Begriffsgeschichte* – vi è A. DI MARTINO, *Il territorio: dallo Stato-nazione alla globalizzazione. Sfide e prospettive dello Stato costituzionale aperto*, Milano, 2010, p. 4, la quale scrive: «Lo "spazio" evoca un parallelo con il territorio dello Stato, inteso alternativamente come elemento di questo [...]; si sofferma sul problema anche I. CIOLLI, *Il territorio dello Stato. Profili costituzionali*, Napoli, 2010, pp. 71 ss.

⁵ C. SCHMITT, *Legalità e legittimità* (1932), trad. it., Bologna, 2018.

⁶ C. SCHMITT, *La rivoluzione legale mondiale. Plusvalore politico come premio alla legalità e superlegalità giuridica* (1978), trad. it., in ID., *Stato, grande spazio, nomos*, Milano, 2015, pp. 449 ss.

⁷ C. SCHMITT, *Il concetto di 'politico'* (1932), trad. it., in ID., *Le categorie del 'politico'*, pp. 89 ss., p. 101.

creto, legato ad una epoca storica determinata (come avrebbe ulteriormente precisato Schmitt in un breve scritto del 1941)⁸, e cioè di un concetto che fa la sua comparsa nella seconda metà del XVI secolo e che si sviluppa con specifiche caratteristiche sino al XX secolo, in parallelo con il diritto internazionale (così come in parallelo lo stesso Schmitt finisce per occuparsene, giacché è dello stesso anno il saggio su *L'ordinamento dei grandi spazi nel diritto internazionale*)⁹. In breve, la tesi potrebbe essere riassunta nel modo che segue: si tratta di caratteristiche *esistenziali* dello Stato, e cioè di un certo tipo di Stato (e per conseguenza anche di un certo tipo di diritto internazionale). In questa direzione, il fattore *tempo* interseca il fattore *spazio*; dimodoché, all'evolversi del primo, muterebbe anche il secondo (la terra, la terra e il mare, l'aria); e al mutare del primo e del secondo, finirebbe per mutare anche lo Stato e, dunque, anche il sistema (occidentale) degli Stati; al declino dello *ius publicum europaeum* corrisponderebbe, quindi, l'affermazione dei *grandi spazi* (*recte*: dei nuovi Imperi), come Schmitt argomenterà in modo più disteso nel *Nomos della Terra* (1950).

Come si vede, si tratta di una costruzione complessa, che si snoda nell'arco di molti anni e la cui retta comprensione necessita di alcune precisazioni: 1) per Carl Schmitt, e ciò in linea con quanto la dottrina della *Begriffsgeschichte* ritiene, lo Stato, la sovranità, il territorio sono concetti storico-politici e non concetti meramente sociologici¹⁰. Dal punto di vista del Politico, che, in qualche modo è alla base del concetto di Stato e dei suoi elementi (anch'essi concettualizzati), quei concetti sono tutti *secolarizzati*¹¹: non a caso Schmitt scrive un'opera dal titolo *Teologia politica* (anche se in verità ne scriverà due), mentre

⁸ C. SCHMITT, *Staat als ein konkreter, an eine geschichtliche Epoche gebundener Begriff* (1941), in ID., *Verfassungsrechtliche Aufsätze. Materialien zu einer Verfassungslehre*, Berlin, 1958, pp. 375 ss.

⁹ *L'ordinamento dei grandi spazi nel diritto internazionale con divieto di intervento per potenze straniere. Un contributo sul concetto di impero nel diritto internazionale* (1941), trad. it., in ID., *Stato, grande spazio*, cit., pp. 101 ss.

¹⁰ In questo senso chiaramente J.-F. KERVÉGAN, *Che fare di Carl Schmitt?*, trad. it., Roma-Bari, 2016, p. 88 e anche p. 108.

¹¹ C. SCHMITT, *Teologia della politica. Quattro capitoli sulla sovranità* (1922; 1934), trad. it., ID., *Le categorie del 'politico'*, cit., pp. 29 ss., p. 61: «Tutti i concetti più pregnanti della moderna dottrina dello Stato sono concetti teologici secolarizzati»; sebbene giunga a conclusioni diametralmente opposte e sebbene non si comprenda a quali fini resti affacciato, singolare è che sia persino il Kelsen a sottolinearlo: cfr. H. KELSEN, *Diritto e pace nelle relazioni internazionali. Le Oliver Wendell Holmes*

non scriverà mai un'opera dal titolo *Sociologia politica*; 2) i concetti storico-politici sono *per ciò solo* giuridici¹²; nel senso che l'affermazione del Politico (che è decisione) è sempre affermazione del diritto (che è ordine); come si è osservato, l'alternativa non è tra *essere e dover essere*, ma tra *essere e non essere*¹³; da questo punto di vista, infatti, il problema che Schmitt pone è quello del momento fondativo del diritto (e del rapporto che corre tra *legittimità* e *legalità*) e non già quello relativo al comprendere *come* un certo fatto spieghi effetti sul diritto¹⁴; per questo, la domanda che il giurista dovrebbe porre è, semmai, un'altra, e cioè se ciò che dà legittimità allo Stato *possa* essere rimosso; 3) vero è che Schmitt fa diffusamente ricorso al termine *spazio* (*Raum*) almeno dagli anni '40: e ciò sia in riferimento al diritto internazionale sia con riguardo allo Stato in sé; e, anzi, nello scritto *Staat als ein konkreter ecc.* (1941) le due dimensioni vengono da Schmitt ineluttabilmente congiunte nel tentativo di concettualizzare lo spazio: qui Schmitt discorre espressamente di *Raumordnungsbegriff*, sostenendo che «il cambiamento della visione planetaria del mondo», che ha dietro di sé le più disparate cause (il Rinascimento, la Riforma, le nuove scoperte scientifiche, ecc.) ha contribuito alla rivoluzione dello spazio: «*in dieser Raumrevolution liegt die „Modernität“*»¹⁵. Si badi: ancora una volta Schmitt non è interessato a mostrare *come* ciò sia avvenuto; Schmitt pone in luce il fatto che tutto ciò sia divenuto parte dello stesso concetto storico-politico e, dunque, dello stesso concetto giuridico.

Lectures, 1940-1941, trad. it., Milano, 2009, p. 73: «Il concetto di Stato è un tipico prodotto della teologia politica».

¹² C. SCHMITT, *Ex Captivitate Salus*, trad. it., Milano, 1987, p. 91: «Io però sono un giurista e non un teologo».

¹³ J.-F. KERVÉGAN, *Che fare di Carl Schmitt?*, cit., p. 125.

¹⁴ È questa, al contrario, la prospettiva coltivata da S. ORTINO, *Il nuovo Nomos della Terra*, Bologna, 1999, il quale ritiene che il problema sia quello «del nesso di causalità tra innovazioni tecnologiche e ordinamenti giuridici così come si manifesta nel corso della storia umana» (pp. 15 s.); ivi l'A. riconduce addirittura il (nuovo) *nomos* ad un (sedicente) atto di "appropriazione" da parte degli individui: «il nomade si appropria dello spazio mediante il cammino, lo stanziale mediante la coltivazione del suolo, il marinaio mediante la navigazione per mare, il cibernetico mediante i mezzi elettronici di comunicazione».

¹⁵ C. SCHMITT, *Staat als ein konkreter*, cit., p. 380.

3. Lo spazio come concetto storico-politico e, dunque, giuridico

Il dibattito relativo alla relazione giuridica che corre tra lo Stato e il territorio si è da sempre concentrato, com'è noto, su una secca alternativa: quella tra *avere* ed *essere*. Ciò emerge chiaramente da alcuni degli studi più classici, volti a comprendere se il territorio sia da intendere come un elemento distinto dallo Stato, ossia non facente parte del suo organismo¹⁶ (dunque: come oggetto di un diritto di *dominio*)¹⁷, o se, al contrario, esso sia da intendere come un elemento indistinto dello Stato, ossia come parte della sua stessa *essenza*¹⁸. In questo senso, quello che si ripete è che non sarebbe concepibile uno Stato senza una base territoriale: all'estinguersi della quale si estinguerebbe anche lo Stato¹⁹. A questa tesi – formulata inizialmente nella prospettiva organicistica (collegata alla personalità) dello Stato²⁰ – sembrerebbe aver aderito anche la dottrina dominante, sebbene occorra sottolineare che premessa e conclusione potrebbero reggersi benissimo da sole²¹, giacché, come non si è mancato di osservare, persino un individuo o un edificio sarebbero inconcepibili senza una base territoriale, nel senso che piedi e mura dovrebbero poggiare necessariamente per terra; con la conseguenza che a nessuno verrebbe in mente di concludere, poi, che la terra sia un elemento costitutivo dell'individuo o dell'edificio²².

Ora, nell'ambito di detto indirizzo di pensiero sembra trovare collocazione anche ciò che Schmitt pensa del territorio, nel senso che, per certi aspetti, il concetto da Egli messo a punto si configura solo come una variante di quell'indirizzo. Questa idea si concreta nella valorizzazione dell'elemento storico-tellurico dello Stato. Il territorio dello

¹⁶ Cfr. D. DONATI, *Stato e territorio* (1914), Macerata, 2023, p. 71.

¹⁷ Ivi, p. 75.

¹⁸ Cfr., ad es., K.V. FRICKER, *Gebiet und Gebietshoheit. Mit einem Anhang: vom Staatsgebiet*, Tübingen, 1901, pp. 40 ss.; S. ROMANO, *Osservazioni sulla natura giuridica del territorio dello Stato*, in *Arch. dir. pubbl.*, 1902, pp. 114 ss., pp. 119 ss.; v. anche G. JELLINEK, *La dottrina generale del diritto dello Stato* (III ed. 1914), trad. it., 1949, pp. 11 ss.

¹⁹ Su questo problema – ma con posizione non del tutto cristallina – v. J. ISENSEE, *Grenzen. Zur Territorialität des Staates*, Berlin, 2018, pp. 29 s., pp. 77 ss.

²⁰ H. PREUSS, *Gemeinde, Staat, Reich als Gebietskörperschaften. Versuch einer deutschen Staatskonstruktion auf Grundlage der Genossenschaftstheorie* (1889), Aalen, 1964; cfr. anche A. SCHNITZER, *Staat und Gebietshoheit*, cit., p. 36.

²¹ D. DONATI, *Stato e territorio*, cit., p. 77.

²² Ivi, p. 78.

Stato, in altre parole, trarrebbe sostanza (e con esso lo Stato stesso) dalla *possesso* (e dalla successiva *divisione*) della terra²³. In linea con quanto si è fin qui detto, l'occupazione della terra precederebbe la nascita del diritto; dimodoché terra e elemento del Politico – ossia: possesso della terra ed esercizio del potere, *Ortung* e *Ordnung* – resterebbero fatalmente congiunti: né più e né meno di quanto accadeva in età medievale²⁴. Come ha sottolineato una autorevole dottrina, non si tratterebbe, allora, di un semplice “star sopra” la terra²⁵ – e quindi, almeno *in questo caso*, poco calzante sarebbe il paragone con i piedi dell'individuo e con le mura dell'edificio –, bensì di mettere in essa radici; e questo sarebbe sufficiente a spiegare il rapporto che si instaurerebbe tra la *legittimità* e la *legalità*, nel senso che sarebbe la terra a legittimare la legalità del diritto, senza dover ricorrere al fondamento divino di tutte le cose o a quello assai ambiguo della natura²⁶.

Per questa ragione, Schmitt ricorre al sostantivo *nomos*, il cui concetto contiene in sé qualcosa di più e qualcosa di diverso dal concetto di legge²⁷ e la cui diversità si manifesta nel suo principio primo, ossia in un principio dal quale origina l'*Ordnung*, che è ordine e ordinamento e che si pone in completa antitesi con quanto postulato dal normativismo²⁸: esso, cioè, non è *Grund-Norm*, e cioè norma fondamentale, ma *Grund-Nahme*, e cioè presa di possesso fondamentale²⁹.

Il *nomos*, dunque, si configurerebbe più propriamente come un concetto storico-giuridico, avente carattere costitutivo e, però, finan-

²³ Si intrattiene su ciò, tra gli altri, A. DI MARTINO, *Il territorio*, cit., pp. 74 ss.

²⁴ Per la letteratura sul punto sia consentito rinviare a E. DI SALVATORE, *Appunti per uno studio sulla libertà nella tradizione costituzionale europea*, in AA.VV., *Itinerari giuridici – Per il quarantennale della Facoltà di Giurisprudenza dell'Abruzzo*, Milano, 2007, pp. 335 ss.

²⁵ N. IRTI, *Norma e luoghi. Problemi di geo-diritto*, II ed., Roma-Bari, 2002, p. 29.

²⁶ Ivi, p. 31.

²⁷ C. SCHMITT, *Il nomos della terra nel diritto internazionale dello «ius publicum Europaeum»* (1950), trad. it., II ed., Milano, 1998, pp. 54 ss.; ID., *Nomos – Presa di possesso – nome* (1959), trad. it., in ID., *Stato, grande spazio*, cit., pp. 337 ss., pp. 348 ss.

²⁸ Per la verità ciò costituirebbe per il normativismo un fatto del tutto irrilevante, giacché la *Grundnorm* potrebbe essere solo presupposta e mai posta.

²⁹ C. SCHMITT, *Nomos – Presa di possesso*, cit., pp. 352 s.; cfr., però, la lettura che ne dà L. RONCHETTI, *Il nomos infranto: globalizzazione e costituzioni. Del limite come principio essenziale degli ordinamenti giuridici*, Napoli, 2007, pp. 192 ss., p. 195, la quale addirittura ritiene che «se l'attività veramente politica è quella dell'occupazione, della presa di possesso della terra, allora la scelta politica per eccellenza è conquistare, invadere un territorio».

che ri-costitutivo, nel senso che esso avrebbe attraversato più stadi della storia e si sarebbe spinto pressoché immutato – nella sua essenza concettuale – sino ai giorni nostri³⁰. A ben riflettere, però, è proprio ciò che può dirsi discutibile: sia, in generale, in relazione al metodo di ricerca propugnato dalla dottrina della *Begriffsgeschichte*, sia, più specificamente, in relazione alla prospettiva coltivata da Carl Schmitt.

Il punto di partenza dal quale muove la dottrina della *Begriffsgeschichte* è che lo studio dei concetti e della loro storia linguistica sarebbe condizione essenziale per la comprensione della storia *tout court*³¹. L'utilizzo delle fonti relative ad una serie di fatti storici e l'analisi delle condizioni sociali, economiche, ecc. che agirono sui fatti stessi consentirebbero di porre in luce le strutture costanti di un certo fenomeno culturale. Da questo punto di vista, la lingua disvelerebbe il naturale radicamento di tali strutture, consentendo di poter affermare che ogni storia si concreti sempre in un «presente permanente»³². Così, mentre, ad esempio, sul piano storico un istituto come il matrimonio rappresenterebbe un evento unico, sul piano concettuale esso si affermerebbe come un «idealtipo», e cioè come un modello avente una struttura comune ad ogni tipo di matrimonio. La conclusione è che «atto linguistico» e «linguaggio preesistente» si salderebbero nel concetto di *matrimonio*: in esso – si è testualmente sostenuto – si «condens[erebbero] linguisticamente esperienze del matrimonio che hanno esercitato a lungo il loro peso e che si sono radicate nel concetto»³³.

Per quanto suggestiva, la tesi, però, non appare persuasiva. In primo luogo perché il ricorso incontrollato a un metodo siffatto si scontra con un inconveniente piuttosto ricorrente, che si sostanzia nel trascurare, talvolta, i caratteri essenziali e costanti dei concetti impiegati. E la stessa difficoltà si porrebbe anche nel caso in cui la ricerca spasmodica delle costanti costringesse l'interprete ad una eccessiva generalizzazione, che finirebbe per svuotare di senso i concetti medesimi. In secondo luogo, come è stato dimostrato proprio da uno dei più convinti propugnatori del metodo di cui si discorre, vi è sempre il rischio di leggere con le lenti del presente fenomeni culturali del passato, riconducendo ad un medesimo concetto elementi tra loro eterogenei. Basti pensare al

³⁰ C. SCHMITT, *Il nuovo nomos della terra* (1955), trad. it., in ID., *Stato, grande spazio*, cit., pp. 293 ss.

³¹ R. KOSELLECK, *Il vocabolario della modernità*, trad. it., Bologna, 2009, pp. 3 ss.

³² Ivi, p. 15.

³³ Ivi, p. 24.

concetto di Stato – fenomeno tipico dell’età moderna – che parte degli studiosi riconduce nei suoi tratti essenziali persino all’età medievale³⁴.

In modo non dissimile, quell’inconveniente, quella difficoltà e quel rischio sembrano caratterizzare anche la ricerca svolta da Carl Schmitt proprio in relazione al problema concettuale del territorio e dello spazio, i cui esiti – per stessa sua ammissione – avrebbero trovato conferma negli studi condotti da Otto Brunner. Come le strutture costanti di quei concetti abbiano saputo attraversare inalterate la storia non appare tuttavia chiarissimo, se solo si pone mente alla definizione concettuale di *Land* messa a punto dal Brunner – per il quale l’unità territoriale del diritto si conserverebbe nella sua essenza primigenia e saprebbe persino prescindere da un atto di concreta appropriazione (al punto che il «*Land* può, ma non necessariamente, avere un Signore») ³⁵ – e a quella di territorio e di spazio affacciata dallo Schmitt: che è dapprima atto di appropriazione e di divisione, poi atto di conquista³⁶; e che – dissoltosi l’antico *ius publicum Europaeum*³⁷ – si spinge verso l’affermazione di un *pluriversum* (costituito di “grandi spazi”), sollevando con urgenza il problema del nuovo *nomos* della Terra³⁸.

4. *Segue: critica alla tesi dello spazio come concetto storico-giuridico*

Il tentativo di far coincidere *territorio* e *spazio* è da Carl Schmitt svolto in un breve scritto del 1951 dal titolo *Zur Phonetik des Wortes Raum*. Con esso, Schmitt si propone di dimostrare come la parola *Raum* (spazio) non sia affatto priva di contenuto e che essa faccia riferimento a «un luogo disboscato, reso coltivabile»³⁹. La prova irre-

³⁴ O. BRUNNER, *Terra e potere*, cit., pp. 156 ss.

³⁵ Ivi, pp. 323 s.: «Il *Land* è una comunità di diritto e di pace che è tenuta insieme da un determinato diritto territoriale. Titolare di questa comunità di diritto e di pace è il *Landvolk*, sono i *Landleute* i quali formano l’unione politica del *Land*. Questo *Land* può, ma non necessariamente, avere un Signore»; «Il diritto sta sopra il sovrano e il popolo, sopra signori e popolo del territorio: nessuno di loro è sovrano. Ed è così anche se essi si presentano insieme, ponendo, indicando, pronunciando diritto, poiché essi si sentono legati ad un “diritto” che sta sopra di loro».

³⁶ C. SCHMITT, *Il nomos della terra*, cit., pp. 72 ss.

³⁷ Ivi, pp. 287 ss.

³⁸ C. SCHMITT, *Il nuovo nomos*, cit., pp. 293 ss.

³⁹ C. SCHMITT, «Raum» e «Rom». *Sulla fonetica della parola «Raum»* (1951), trad. it., in ID., *Stato, grande spazio*, cit., pp. 257 ss.

futabile di ciò sarebbe offerta dal *Deutsches Wörterbuch* dei fratelli Grimm, così come da una serie di fonti ulteriori, quali ad esempio la traduzione luterana della Bibbia o i frammenti postumi di Nietzsche («*Mit festen Schultern steht der Raum gegen das Nichts. Wo Raum ist, das ist Sein*»). Dal punto di vista etimologico, poi, il risultato sarebbe il medesimo se solo si ponesse a raffronto la parola *Raum* con quelle ricorrenti nelle lingue romanze e nel latino, il cui termine *spatium* «contiene sempre qualcosa che è nel contempo un'incisione (*Einschnitt*), una recisione (*Abschnitt*) e un taglio (*Ausschnitt*)»⁴⁰. In sintesi, tutto ciò dovrebbe provare come lo spazio abbia «abbandonato la sfera neutrale dell'astrattezza fisico-matematica» e compiuto, ormai, «conquiste concrete»⁴¹: non nel suo significato originario, verrebbe, tuttavia, da aggiungere, quanto, semmai, nel suo significato evolutivo. Ad ogni buon conto, risulta piuttosto manifesto come con ciò Schmitt intenda tracciare una equazione tra *nomos* (che è sintesi del rapporto che insiste tra la terra e il Politico), *Raum* (spazio che contiene in sé qualcosa) e *Großraum* (spazio che contiene in sé il Politico), senza anzitutto spiegare, però, come sia possibile non già *dividere* e *spartire*, ovvero *prendere possesso*, ma finanche *abitare*, ad un tempo, la terraferma, il mare e l'aria, se è vero che *nemein* (*νέμειν*), del quale *nomos* altro non sarebbe che un *nomen actionis*⁴², significa anche *abitare* (o, più precisamente, «*sapere abitare*») ⁴³. Il punto è che, per quanto ingegnosa, quella equazione si risolve in una petizione di principio, dando, cioè, per dimostrato ciò che occorre ancora dimostrare: a iniziare dalla possibilità che lo spazio, al pari del territorio, sia passibile di *concettualizzazione*.

Questa possibilità – e di questo se ne avvede lo stesso Schmitt⁴⁴ – venne respinta, com'è noto, da Kant nella *Critica della ragion pura*: egli considerava lo spazio non già come un concetto, ma come una «intuizione a priori»⁴⁵, e cioè come «condizione di ogni possibile in-

⁴⁰ Ivi, p. 263.

⁴¹ Ivi, p. 264.

⁴² C. SCHMITT, *Nomos – Presa di possesso*, cit., p. 351.

⁴³ M. CACCIARI, *Geofilosofia dell'Europa*, Milano, 1994, p. 111.

⁴⁴ *L'ordinamento dei grandi spazi*, cit., pp. 181 s.

⁴⁵ Cfr. Parte I, Sez. I, § 2, 2: «Lo spazio è una rappresentazione necessaria a priori, la quale sta a fondamento di tutte le intuizioni esterne»; 4: «(...) la rappresentazione originaria dello spazio è intuizione a priori, e non concetto».

tuizione esterna»⁴⁶. Vero è che, nonostante la sincera difesa messa in campo dall'indirizzo neocriticista⁴⁷, quella dottrina sarebbe entrata in crisi in ragione delle acquisizioni dischiuse dalla teoria della relatività e, dunque, nell'urto con l'idea che non si diano uno spazio e un tempo assoluti⁴⁸; pur tuttavia, nonostante si ponesse in discussione l'*a priori* kantiano, si è dovuto ammettere che spazio e tempo «non sono misurabili di per se stessi» e che, in fondo, «costituiscono soltanto uno schema di ordinamento, nel quale ordiniamo gli eventi fisici»⁴⁹. Questo vuol dire che, al di là di ogni altra considerazione, *spazio e tempo* continuano a sollevare in filosofia un problema di tipo *gnoseologico*, volto a comprendere non già quale *contenuto* essi possiedano, bensì *in che modo* essi agiscano in ordine alla comprensione dei concetti empirici.

Ebbene, in questa sede, può senz'altro tralasciarsi di discutere quale sia, più in generale, il rapporto che la conoscenza pura intrattiene con quella empirica, così come di verificare se quella sia davvero tale. Il tempo e lo spazio del *diritto* non sono quelli della *fisica*, che, muovendo la propria critica alla dottrina kantiana, si incaricò di dimostrare che entro lo *spazio-tempo* sussiste sempre una relazione stretta tra ordinante ed ordinato⁵⁰; e però, a ben riflettere, non sono neppure quelli della filosofia o della sociologia⁵¹. Sul piano giuridico, lo *spazio* e il *tempo* costituiscono meri *presupposti logici necessari*, che rendono possibile il *diritto*, e cioè il suo manifestarsi attraverso l'ordinamento

⁴⁶ Cfr. M. SACCHETTO, *Spazio*, in N. ABBAGNANO (a cura di), *Dizionario di filosofia*, III ed. agg. ampl., Torino, 1998, pp. 1027 ss., p. 1030.

⁴⁷ E. CASSIRER, *Sostanza e funzione* (1910), trad. it., Firenze, 1973, pp. 553 s.; ID., *La teoria della relatività di Einstein* (1921), trad. it., Roma, 2015; cfr. utilmente anche K.R. POPPER, *La critica kantiana e la cosmologia* (1954), in ID., *Congetture e confutazioni. Lo sviluppo della conoscenza scientifica* (1969), trad. it., Bologna, 1972, p. 312: «Al di fuori di un clima di pensiero kantiano sono difficilmente concepibili le teorie di Einstein e di Bohr; e Eddington può dirsi, sotto certi aspetti, più kantiano di Kant».

⁴⁸ Cfr. P. LANGEVIN, *Intervento*, in *La teoria della relatività nel dibattito della Société française de Philosophie* (1922), trad. it., in G. POLIZZI (a cura di), *Einstein e i filosofi*, Milano, 2009, pp. 65 ss., p. 70.

⁴⁹ M. SCHLINK, *Spazio e tempo nella fisica contemporanea. Una introduzione alla teoria della relatività e della gravitazione* (1917; IV ed. 1922), trad. it., Napoli, 1983, p. 76.

⁵⁰ L. BRUNSCHVICG, *Intervento*, in *La teoria della relatività nel dibattito*, cit., p. 79.

⁵¹ Non pochi furono gli apporti che la teoria della relatività (generale) seppe dare alla riflessione filosofica e sociologica dedicata ai problemi del tempo e dello spazio: cfr., ad es., N. ELIAS, *Saggio sul tempo* (1984), trad. it., Bologna, 1986, spec. pp. 7-45.

giuridico. Essi, di per sé, non possono dirci nulla sui *contenuti* dei concetti storico-politici, la cognizione dei quali passa attraverso la funzione ordinatrice propria delle *categorie* giuridiche; con la precisazione, tuttavia, che l'interprete qualificato non sarebbe libero di svolgere a piacimento la propria attività, dovendo egli assumere ad unità di misura il sistema normativo vigente. E ciò per la semplice ragione che i concetti storico-politici attengono al piano dell'*essere* e non del *dover essere*; e trovano espressione attraverso un atto del *pensiero* che attende ancora di farsi *volontà*⁵². Così, non *lo Stato*, *la sovranità*, *la democrazia*, ma *una certa* forma di Stato, *un certo* esercizio dei poteri connessi alla sovranità, *una certa* disciplina degli istituti della democrazia guadagnerebbero dignità *normativa*. Certo, residuerebbe un problema ulteriore, che lambisce comunque la definizione dei concetti e che, secondo una prospettiva meramente fenomenologica, finisce per investire l'idea del concetto *in sé*, giacché nell'idea stessa resterebbe inclusa una «pluralità di strutture fondamentali» di tipo *sovratemporale*: la funzione ordinatrice insita nell'attività dell'interprete spingerebbe, allora, questi a cogliere solo il significato ultimo del concetto storico-giuridico – come evolutosi secondo uno spazio e un tempo *storici* – con la conseguenza che la complessità del concetto verrebbe ridotta al suo «nucleo di senso»⁵³. Tuttavia, la fondatezza dell'osservazione è questione che non incide sulla natura del *tempo* e dello *spazio* rispetto al sistema normativo, né il fatto che il diritto positivo non escluda una necessità di questo tipo.

5. Lo spazio come sfera territoriale di validità dell'ordinamento giuridico (critica)

In modo sorprendente, la nozione di *territorio* e la nozione di *spazio* vengono lasciate coincidere finanche da Hans Kelsen: sorprendentemente perché Kelsen afferma che lo Stato non *ha*, ma è l'ordinamento giuridico (*recte*: un sistema di norme)⁵⁴. Con ciò resterebbero

⁵² Chiaramente in questo senso H. KELSEN, *Teoria generale delle norme* (1979), trad. it., Torino, 1985, pp. 18, nt. 7, e p. 121.

⁵³ G. HUSSERL, *Diritto e tempo. Saggi di filosofia del diritto* (1955), trad. it., Milano, 1998, p. 11.

⁵⁴ Questo problema, con impostazione e soluzione del tutto originali, è affrontato, tra gli altri, da H. NAWIASKY, *Allgemeine Staatslehre. Grundlegung*, I, Zürich,

respinte tanto l'idea che lo Stato sia un ente personificato, quanto l'idea che il territorio, quale elemento essenziale dello Stato, sia una nozione geografico-naturale. Affermare, tuttavia, che il territorio altro non sia che «la sfera territoriale di validità dell'ordinamento giuridico chiamato Stato»⁵⁵ non appare sufficiente a risolvere il problema, posto che, entro la prospettiva coltivata dalla dottrina pura del diritto, non già di *tempo* e *territorio* dovrebbe discorrersi, bensì di *tempo* e *spazio*. Che Kelsen non riesca, però, a purificare la nozione dello spazio dall'elemento geografico-culturale resta provato dalle seguenti affermazioni: 1) «la validità di una norma è pure relativa allo spazio. Per potere essere valida, essa deve essere valida non soltanto per un dato periodo di tempo, ma anche per un dato territorio»; 2) «le norme del diritto francese sono valide soltanto in Francia, quelle del diritto messicano soltanto nel Messico»; 3) «il comportamento umano, che costituisce il contenuto delle norme e che si verifica nel tempo e nello spazio, consiste di un elemento personale e di uno materiale: l'individuo, il quale in un dato luogo ed in un dato tempo fa o si astiene dal fare qualche cosa, e la cosa, l'atto, che egli fa o si astiene dal fare»⁵⁶; 4) «esistono quattro sfere di validità di una norma» e «quella personale e quella materiale hanno la precedenza su quella territoriale e quella temporale»⁵⁷. Ebbene, si tratta di una conclusione forse discutibile, giacché *tempo* e *spazio* costituirebbero, a rigore, solo *presupposti logici* perché gli individui (elemento personale) *possano* agire o non agire (finanche attraverso gli organi dello Stato) e gli atti (elemento materiale) degli individui (o degli organi dello Stato) *possano* trovare svolgimento. Diritti, obblighi, doveri, permessi, facoltà, divieti non hanno riguardo al territorio dello Stato (e neppure alla sfera territoriale di validità del diritto, che, con parole diverse, significherebbe la stessa cosa): essi hanno riguardo allo *Staatsgewalt* dello Stato, ossia a ciò che la dottrina qualifica come

h-Köln, 1945, pp. 29-45, spec. p. 50, il quale, in relazione al concetto giuridico di Stato (*Staat als Rechtsbegriff*) ritiene di poter distinguere tra due lati giuridici dello Stato: come *soggetto dell'ordinamento giuridico* e come *soggetto giuridico* (in sé); questa distinzione gli appare rilevante ai fini della conclusione cui l'A. perviene, nel tentativo di procedere a una sistematizzazione dei tre concetti (che concorrono alla definizione) di Stato: dapprima come *idea*, poi come *fatto sociale* e, quindi, come *concetto giuridico* (p. 59).

⁵⁵ H. KELSEN, *Teoria generale del diritto e dello Stato* (1945), trad. it., VI ed., Milano, 2000, p. 212.

⁵⁶ *Ibidem*, p. 42.

⁵⁷ *Ibidem*, p. 43.

potestà di imperio (o di impero) e che si indirizza agli individui (e agli organi dello Stato), così come alle azioni (o alle omissioni) da essi poste (o non poste) in essere⁵⁸. È questo che spiega, per esempio, come sia possibile recare una disciplina del voto degli italiani all'estero, sfruttare ed esplorare la piattaforma continentale e, più in generale, ammettere che le norme dell'ordinamento giuridico dello Stato possano estendersi oltre i confini naturali dello Stato. In ogni caso, divisibile non è la titolarità dello *Staatsgewalt* (intimamente connessa alla sovranità), ma il suo esercizio, che, per volontà dello Stato medesimo, è suscettibile di convertirsi in un problema affatto specifico: quello della competenza⁵⁹.

6. Lo spazio come presupposto logico necessario collegato all'esercizio dello *Staatsgewalt*

Che lo spazio come il tempo sia un *presupposto logico necessario* perché il diritto dello Stato possa vigere non equivale altresì a negare che esista, di per sé, un territorio dello Stato e che questo possa essere oggetto di dominio⁶⁰. Quello che qui si intende dire è semplicemente

⁵⁸ Con esemplare chiarezza P. LABAND, *Deutsches Reichsstaatsrecht*, I, VI Aufl., Tübingen, 1912, p. 37: «Das Gebiet des Staates bildet den räumlichen Machtbereich, innerhalb dessen der Staat die ihm zustehenden Herrschaftsrechte entfaltet. Die Gebietshoheit ist sonach die Staatsgewalt selbst; dass die letztere innerhalb eines bestimmten Gebiets ausgeübt wird, ist nicht ein Teil ihres Inhalts, sondern eine Eigenschaft derselben».

⁵⁹ Cfr. anche E. SURY, *Réflexions sur la distinction*, cit., pp. 500 ss.; il che non contraddice comunque l'idea che detta competenza resti delimitata dal diritto internazionale: cfr. K.-H. BÖHME, *Luftfreiheit und Weltraumflug*, in *Zeitschrift für Luftrecht*, 1956, pp. 184 ss., p. 191.

⁶⁰ O non esserlo affatto: sul rapporto tra sovranità dello Stato e spazio extra-atmosferico (*Outer Space Treaty*, 1967), nonché sull'utilizzo della Luna e degli altri corpi celesti da parte dello Stato (*Moon Treaty*, 1979), cfr. M.A. DAUSES, *Die Grenze des Staatsgebietes im Raum*, Berlin, 1972, spec. pp. 43 ss.; ivi, ovviamente, il sostantivo spazio è utilizzato in termini affatto differenti rispetto all'utilizzo che se ne fa nel corso del presente lavoro (e di qui anche il tentativo, da parte dell'A., di procedere a una concettualizzazione del sostantivo relativo) (p. 43); è appena il caso di aggiungere che l'affermazione della coesistenza dello spazio (quale presupposto logico necessario alla vigenza del diritto) del territorio dello Stato (quale oggetto di dominio) potrebbe spiegare come mai parte della dottrina abbia sostenuto che sia logicamente impossibile affermare ad un tempo la *Eigenschaftstheorie* e la *Objektstheorie*, mentre ben potrebbero darsi, ad un tempo, la *Objektstheorie* e la *Kompetenztheorie*: cfr. A.F. SCHNITZER, *Staat und Gebietshoheit*, cit., pp. 51 ss., ove si discorre di «Objektskompetenztheorie».

che la non equivalenza tra territorio e spazio finisce per rendere del tutto irrilevante, per ciò solo considerato, il territorio dello Stato (inteso quale suo elemento costitutivo o quale sfera di efficacia territoriale), giacché la misura dell'esercizio della competenza – che sconta il presupposto logico dello spazio – è data non dallo *Staatsgebiet* (territorio dello Stato) e neppure dalla *Gebietshoheit* (supremazia sul territorio dello Stato)⁶¹, bensì dallo *Staatsgewalt*: e ciò sia quando lo Stato punisce chi si trovi sul suo territorio, sia quando accorda l'esercizio di un diritto a chi si trovi fuori dal suo territorio⁶². Solo in questo modo potrebbero *giuridicamente* rilevare le relazioni che corrono tra lo Stato e i processi sovranazionali o transnazionali di tipo socio-economico⁶³. In questo senso, l'elemento dello *Staatsgewalt* risulta certo strettamente connesso alla questione della sovranità dello Stato, sebbene nessuna

⁶¹ Sulla differenza (concettuale) tra *territoriale Souveränität* e *Gebietshoheit* v. J. ISENSEE, *Grenzen*, cit., pp. 83-84.

⁶² In questo senso, il ricorso al criterio della competenza assume un significato affatto diverso da quello espresso da E. RADNITZKY, *Die rechtliche Natur des Staatsgebietes*, in *Archiv des öffentlichen Rechts*, 20, 1906, pp. 313 ss., giustamente criticato da P. LABAND, *op. cit.*, p. 38, nt. 1.

⁶³ G. SCACCIA, *Il territorio*, cit., p. 26, osserva che «rapporti di vita, negoziazioni, relazioni commerciali, scambi avvengono al di fuori della sfera di norme generali e astratte, senza dunque la mediazione e selezione degli organi di direzione politica degli Stati»; questo rilievo, esatto dal punto di vista socio-economico, non sembra, però, sia tale dal punto di vista giuridico, giacché non si danno fenomeni che non siano passibili di disciplina da parte del diritto: a prescindere dal contesto entro il quale essi maturino o si sviluppino, il parametro di riferimento resta pur sempre lo Stato. Si pensi, solo per fare un esempio, al problema dell'arbitrato internazionale (citato dall'A.) e alla vicenda di Ombrina mare che ha condotto a una condanna dell'Italia per non aver rilasciato la concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in favore della società petrolifera Rockhopper; al di là di ogni considerazione relativa al merito della vicenda, deve infatti osservarsi: 1) che il lodo arbitrale sia stato definito sulla base di un trattato liberamente sottoscritto dallo Stato italiano (il c.d. Trattato sulla Carta dell'Energia); 2) che la condanna dello Stato italiano al pagamento di un risarcimento per un importo pari a 190 milioni di euro – emessa sulla base del Trattato – non comporta altresì il diritto a veder realizzato l'impianto, come la società Rockhopper avrebbe voluto e come lo Stato italiano ha recisamente negato; 3) che, in ogni caso, l'esecuzione della decisione arbitrale non può che passare attraverso un procedimento giurisdizionale interno allo Stato ed è, pertanto, rimessa al giudice territorialmente competente; il che non esclude, peraltro, che questi possa sollevare una questione di legittimità (della legge di esecuzione del trattato) dinanzi alla Corte costituzionale qualora nutrisse il dubbio – come lo si sarebbe dovuto nutrire nel caso di specie con riguardo alla violazione del legittimo affidamento – che una disposizione del trattato, sulla cui base fosse emesso il lodo, violi un principio fondamentale dell'ordinamento costituzionale.

delle due nozioni sia in condizione di assorbire l'altra: a *fortiori* per chi ritenesse – come la dottrina maggioritaria sembra ritenere – che lo *Staatsgewalt*, inteso come sinonimo di sovranità, sia un elemento *costitutivo* dello Stato, giacché, a rigore, solo al ricorrere dei tre elementi si avrebbe uno Stato e *quindi* solo una volta costituitosi esso sarebbe sovrano⁶⁴.

Non sembra, tuttavia, questo il tipo di legame che avvince lo *Staatsgewalt* alla sovranità, nel senso che, se può convenirsi che la sovranità sia una nozione propria dello Stato, deve però anche ammettersi che lo *Staatsgewalt* sia solo una *funzione* connessa alla sovranità⁶⁵; di modo che non già la sovranità, ma l'esercizio dello *Staatsgewalt* sarebbe suscettibile di divisione, delegazione, ecc., secondo quanto si ricavasse, direttamente o indirettamente, dalla Costituzione dello Stato⁶⁶.

Così, con riguardo alle disposizioni recate dall'art. 11 della Costituzione italiana, quello che si può dire è che le «limitazioni di sovranità» investono l'esercizio della potestà di imperio, ma non la sovranità in sé; e si concretano non in una (forse priva di senso) *auto-obbligazione* dello Stato⁶⁷, bensì nella volontà dello Stato di porre in condivisione con altri Stati l'esercizio responsabile⁶⁸ del proprio

⁶⁴ Per superare questa obiezione, in dottrina si è costretti ad ammettere o che la nozione di *Staatsgewalt* coincida con quella di sovranità interna (H. NAWIASKY, *Allgemeine Staatslehre. Staatsgesellschaftslehre*, II, Zürich-Köln, 1955, p. 105) oppure che essa sia relativa al solo Stato-apparato (V. CRISAFULLI, *Lezioni di diritto costituzionale. Introduzione al diritto costituzionale italiano*, I, II ed. riv. accr., Padova, 1970, pp. 49 ss.).

⁶⁵ Con ciò deve respingersi l'idea che la *funzione* attenga alla sovranità in sé, come pare ritenere più di recente J. FINKE, *Was heißt es, souverän zu sein? Alternative Souveränitätskonzepte als Voraussetzung für eine internationale Rechtsordnung*, in L. BAHMER, S. FEIFEL, A. GLOCK, J. WAGNER (Hrsg.), *Staatliche Souveränität im 21. Jahrhundert. Zwischen nationaler Selbstbestimmung und globaler Verflechtung*, Tübingen, 2018, pp. 89 ss.

⁶⁶ A una differente logica conclusione si perverrebbe, invece, se si aderisse alla tesi – già confutata (v. nt. prec.) – secondo la quale la funzione sarebbe propria della sovranità: cfr., infatti, J. FINKE, *Was heißt es*, cit., p. 93: «Der Begriff der Einzigartigkeit impliziert zweierlei: zum einen, dass es im Staat nur eine souveräne Macht geben kann und zum anderen, dass diese sich nicht teilen lässt».

⁶⁷ Sulla contraddittorietà della c.d. dottrina della auto-obbligazione dello Stato v. già H. KELSEN, *Problemi fondamentali della dottrina del diritto statale esposti a partire dalla dottrina della proposizione giuridica* (1911), trad.it., Soveria Mannelli, 2022, pp. 405 ss.; ID., *Teoria generale*, cit., pp. 203 ss.; sul punto v. però le obiezioni sollevate da H. NAWIASKY, *Allgemeine Staatslehre*, cit. p. 55.

⁶⁸ A ciò vi accenna ora P. KIRCHHOF, *Die Entwicklung der Bundesrepublik in normativer Nachhaltigkeit*, in *Archiv des öffentlichen Rechts*, 2024, pp. 391 ss., p. 413.

*Staatsgewalt*⁶⁹. A quali condizioni ciò appare costituzionalmente legittimo è lo stesso art. 11 Cost. a dircelo: le «limitazioni di sovranità» sono quelle necessarie a dar vita a organizzazioni internazionali e sovranazionali che assicurino la pace e la giustizia fra le Nazioni.

Come si vede, la realizzazione dell'obiettivo consacrato dalla disposizione costituzionale – dalla portata assai generale, ma chiarissimo nel senso che esprime – presuppone che il diritto trovi svolgimento (non solo nel *tempo*, ma anche) nello *spazio*, a prescindere dai confini territoriali dello Stato: per difendere ad es. la sua integrità (la pace), così come per contrastare, ad es., gli effetti determinati dai cambiamenti climatici (la giustizia).

In conclusione, la risoluzione del problema qui esposto sembra presupporre che si debba separare (anzitutto) il *territorio* dallo *spazio*; nel senso che: 1) non già il territorio in sé, ma lo spazio costituirebbe un *presupposto logico necessario* rilevante ai fini della comprensione del fenomeno statale, in relazione all'ordinamento sovranazionale e a quello internazionale; 2) non già il territorio, ma il potere di governo (inteso quale *Staatsgewalt*) andrebbe *posto* in relazione allo spazio, come elemento rilevante ai fini della comprensione delle relazioni intercorrenti tra lo Stato e gli enti sovranazionali e internazionali. Di più non sembra che il giurista possa chiedere e soprattutto non pare sia in condizione di poter dire⁷⁰.

⁶⁹ L'idea di una «deteritorializzazione» del diritto, intesa quale «sdoppiamento tra potere sovrano e territorio statale» e che porta taluni a qualificare l'Unione europea quale «autorità pubblica deteritorializzata» (J. BAST, *Völker- und unionsrechtliche Anstöße zur Entterritorialisierung des Rechts*, in VVDStRL (Hrsg.), *Grenzüberschreitungen*, Berlin, 2017, pp. 277 ss., pp. 294 ss., p. 310), troverebbe spiegazione proprio alla luce di quanto si sostiene nel testo: il fenomeno, in altri termini, è reso possibile dalle clausole costituzionali di apertura al diritto internazionale; in questo senso sarebbe anche possibile discorrere di «decisione costituzionale» per «una statualità aperta» (K. VOGEL, *Die Verfassungsentscheidung des Grundgesetzes für eine internationale Zusammenarbeit*, Tübingen, 1964, p. 42; H.P. IPSSEN, *Europäisches Gemeinschaftsrecht*, Tübingen, 1972, p. 52).

⁷⁰ Eppure, nella letteratura più recente, taluni ritengono che compito del giurista sia quello di sollevare interrogativi di carattere non solo giuridico intorno allo Stato, sul presupposto che la dottrina generale dello Stato costituisca una scienza interdisciplinare: cfr. A. THIELE, *Allgemeine Staatslehre*, 2. Aufl., Tübingen, 2022, pp. 7 ss. (ma *passim*); così, ad es., la definizione della stabilità dei prezzi ex art. 127 TFUE scunterebbe per il giurista lo studio della situazione economica dell'Eurozona e il diritto dell'ambiente lo studio dell'ingegneria e delle scienze naturali (p. 39); il che – nelle sue estreme, ma coerenti conseguenze – equivarrebbe anche a dire che il giurista non

* * *

ABSTRACT

ITA

Il presente lavoro si propone di affrontare il noto problema della qualificazione giuridica del territorio, ma non *direttamente*, e cioè con riguardo alla natura delle relazioni che il territorio intrattiene con lo Stato, bensì da un altro angolo visuale: quello del rapporto che corre tra il *territorio* e lo *spazio*. Entro questa prospettiva, si proverà a sostenere che: 1) dal punto di vista giuridico, *territorio* e *spazio* non sono termini dal significato coincidente; 2) che *tempo* e *spazio* non sono concetti storico-politici e, *dunque*, giuridici, bensì solo presupposti logici necessari alla vigenza del diritto; 3) che il presupposto logico dello *spazio* è intimamente connesso con l'esercizio dello *Staatsgewalt*, ossia con la potestà di impero dello Stato, e non anche con il suo territorio.

EN

This paper aims at tackling the well-known problem of the legal qualification of the territory, but not directly – that is, with regard to the nature of the relations that the territory has with the State – but rather from another angle: that of the relationship that runs between the territory and space. Within this perspective, it will be argued that: 1) from a legal point of view, territory and space are not terms with coinciding meanings; 2) time and space are not historical-political and, therefore, legal concepts, but only logical presuppositions necessary for the force of law; 3) the logical presupposition of space is intimately connected with the exercise of the *Staatsgewalt*, i.e. with the supreme authority of the State, and not also with its territory.

possa studiare la persona fisica se non sia anche medico (o, comunque, se non possieda nozioni elementari di anatomia umana) e che la capacità giuridica della persona fisica sconti lo studio preliminare della psicanalisi. D'altra parte, se si muove dal postulato per cui la scienza giuridica non sia solo scienza volta a indagare problemi giuridici, è inevitabile porre poi domande che non dovrebbero interessare il giurista, come ad es., quella volta a comprendere se lo Stato *debba* avere un futuro: «*sollte der moderne Staat eine Zukunft haben?*» (p. 348).



Costituzionalismo.it

Email: info@costituzionalismo.it

Registrazione presso il Tribunale di Roma

ISSN: 2036-6744 | Costituzionalismo.it (Roma)